



# COMUNE DI BAGNOLI DEL TRIGNO

PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 Del 30-06-2020

**Oggetto: IMU Approvazione aliquote anno 2020.**

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **17:00**, con la continuazione nella Sala delle Adunanze Consiliari,

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale e dal T.U. 267/2000 sono stati convocati, **in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica** i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

<b>CAMELE Angelo</b>	<b>P</b>
<b>ALAMPI Giuseppina</b>	<b>P</b>
<b>CIARNIELLO Dominik</b>	<b>P</b>
<b>DI PASQUO Secondino</b>	<b>P</b>
<b>IANIERO Giancarlo</b>	<b>P</b>
<b>MARCHESANI Danilo</b>	<b>P</b>
<b>MASTRODONATO Bruno</b>	<b>P</b>
<b>VESPA Roberta</b>	<b>A</b>
<b>DE VITA Lello</b>	<b>A</b>
<b>DI TOSTO Gianni</b>	<b>A</b>
<b>PALLOTTO Roberto</b>	<b>A</b>

ne risultano presenti n. **7** e assenti n. **4**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale Dott.ssa MARINARO Maria Giovanna**, la quale redige la presente Delibera.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **CAMELE Angelo** in qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico.

### **Rilevato che:**

∞ sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

∞ ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

∞ ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

**Visti:**

∞ l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

∞ l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

**Evidenziato** che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote.

**Ritenuto** necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2020** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.

**Visti:**

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede

- che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
  - d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
  - e) il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
  - f) il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio.

**Preso atto**, che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”*.

**Rilevato** che l'art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160 disponeva fino al 19 maggio 2020: *“779. Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”*.

**Visto** l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160, allineando così i termini di approvazione delle aliquote IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

**Rilevato** che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: *“(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto –*

vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;

**Preso atto** che l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le misure di base in materia di aliquote e detrazioni d'imposta.

**Rilevato** che, l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, concede ai comuni facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta.

**Dato atto** che questo comune, per l'anno d'imposta 2019, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 1 aprile 2019 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base (e le detrazioni) dell'imposta municipale propria:

#### Aliquote e detrazioni IMU anno 2019

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	4,00 ‰
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	9,10 ‰
Aree fabbricabili	9,10 ‰
Abitazioni tenute a disposizione	9,10 ‰
Altri immobili	9,10 ‰
Tutti gli immobili, escluse le abitazioni principali, rientranti nella zona “A” del programma di fabbricazione, per i quali siano avviati il restauro ed il risanamento conservativo riferiti alle facciate ed alle finiture esterne, con interventi mirati all'eliminazione ed alla prevenzione di situazioni di degrado.	7,60 ‰
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

**Dato atto**, inoltre, che questo comune, per l'anno d'imposta 2019 non si è avvalso della facoltà di aumentare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille consentito dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013.

**Rilevato** che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160 dispone:

*“755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”*

**Visto** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria adeguato alle nuove disposizioni previste dalla L. n. 160/2019, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 in data odierna, esecutiva ai sensi di legge.

**Ricordato** che ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

**Ritenuto** per quanto innanzi detto di **approvare, per l'anno 2020**, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

**Aliquote e detrazioni IMU anno 2020**

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	5,50 ‰
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	10,60 ‰
Fabbricati rurali strumentali	1,00 ‰
Aree fabbricabili	10,60 ‰
Abitazioni tenute a disposizione	10,60 ‰
Altri immobili	10,60 ‰
Tutti gli immobili, escluse le abitazioni principali, rientranti nella zona "A" del programma di fabbricazione, per i quali siano avviati il restauro ed il risanamento conservativo riferiti alle facciate ed alle finiture esterne, con interventi mirati all'eliminazione ed alla prevenzione di situazioni di degrado.	9,10 ‰
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

**Richiamati:**

- ∞ l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
- ∞ l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019.

**Visti:**

- ∞ la nota del Ministero dell'economia e delle finanze protocollo n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;
- ∞ il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- ∞ lo Statuto Comunale.

**Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000.

**Con votazione resa nei modi e forme di legge con il seguente esito:**

**Presenti:** n. 7;  
**Favorevoli:** n. 6;  
**Contrari** n. 0;  
**Astenuti:** n. 1 consigliere Di Pasquo Secondino;

**DELIBERA**

1. di **approvare**, per l'anno di imposta 2020, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'IMU:

**Aliquote e detrazioni IMU anno 2020**

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	5,50 ‰
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	10,60 ‰
Fabbricati rurali strumentali	1,00 ‰
Aree fabbricabili	10,60 ‰
Abitazioni tenute a disposizione	10,60 ‰
Altri immobili	10,60 ‰
Tutti gli immobili, escluse le abitazioni principali, rientranti nella zona "A" del programma di fabbricazione, per i quali siano avviati il restauro ed il risanamento conservativo riferiti alle facciate ed alle finiture esterne, con interventi mirati all'eliminazione ed alla prevenzione di situazioni di degrado.	9,10 ‰
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2020 (termine perentorio), ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto e sottoscritto

Il Presidente <b>f.to (CAMELE Angelo)</b>	Il Segretario Comunale <b>f.to (Dott.ssa MARINARO Maria Giovanna)</b>
--	--

**Regolarità Tecnica**

Si esprime parere favorevole (art.49 D.Lgs. 267/2000)

Bagnoli del Trigno, lì **22-06-20**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**f.to (IANIERO Giancarlo)**

**Regolarità Contabile**

Si esprime parere favorevole (art.49 D.Lgs. 267/2000)

Bagnoli del Trigno, lì **22-06-20**

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

**f.to (IANIERO Giancarlo)**

**PUBBLICAZIONE**

*(Art. 124 comma 1, del D.Lgs 18-08-2000, n. 267)*

Registro delle pubblicazioni **n. 191** del **30-06-2020**

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 comma 1 legge 18-06-2009, n. 69) dal giorno **30-06-2020** per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Bagnoli del Trigno, lì **30-06-2020**

Il Segretario Comunale

**f.to (Dott.ssa MARINARO Maria Giovanna)**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`**

Il Sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **30-06-20**

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile (*Art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000*);
- per decorrenza di 10 giorni dalla data di pubblicazione (*Art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000*)

Bagnoli del Trigno, lì **30-06-20**

Il Segretario Comunale

**f.to (Dott.ssa MARINARO Maria Giovanna)**

Per copia conforme all'originale

Bagnoli del Trigno, lì **30-06-2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE

**(Dott.ssa MARINARO Maria Giovanna)**